



# **COMUNE DI SOSSANO**

**Provincia di Vicenza**

**SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO**

**IN AMBITO COMUNALE**

**REGOLAMENTO**

**Adottato con Delibera Consiglio Comunale n 58 del 30/09/1999**

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Sossano ritiene il servizio di trasporto scolastico nel territorio comunale di rilevante importanza sociale per la comunità ed al fine della realizzazione esserne ottimale la gestione diretta da parte dell'Ente, risulta essere opportuno e necessario che la medesima gestione e l'organizzazione rispondano ai requisiti di efficienza, efficacia ed economicità .

**Art. 1** - Il trasporto scolastico e' un servizio a domanda individuale, che viene effettuato a favore degli alunni e dei bambini abitanti nel territorio comunale e nei comuni contermini, a mezzo convenzione, che frequentano le scuole dell'obbligo e le scuole materne statali e private situate nel Comune di Sossano.

**Art. 2** - Il servizio di trasporto scolastico e' gestito ed organizzato direttamente dalla Amministrazione Comunale mediante i propri uffici e l'utilizzo di idonei veicoli di proprietà dell'Ente condotti da personale, in possesso dei requisiti di legge, dipendente dello stesso.

**Art. 3** - La tariffa che dovrà essere corrisposta per ogni singolo utente verrà determinata dalla Giunta Comunale entro il 10 Settembre di ogni anno e riferita all'anno scolastico entrante.

**Art. 4** - Con riferimento all'analisi economica del servizio di trasporto scolastico si dovrà prevedere la seguente suddivisione degli oneri tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale:

**UTENZA**

**AMM.NE COM.LE**

**40%**

**60%**

**Art. 5** - I criteri per la determinazione dei costi di gestione analitici sono:

**a)** ammortamento costo acquisto veicoli; il periodo di ammortamento si calcola in 12 anni dalla data dell'acquisto, con riferimento ai criteri regionali relativi agli automezzi impiegati per il trasporto pubblico locale.

**b)** costo carburante;

**c)** tassa proprietà;

**d)** costo assicurazione;

**e)** costo manutenzione ordinaria e straordinaria;

**f)** costo autisti, con riferimento al periodo 1A Sett.- 30 Giu., cioè calcolando i 9/12 del compenso lordo previsto dal contratto di lavoro degli Enti Locali;

**g)** determinazione della media dei costi dei due scuolabus in servizio;

- h) tasso d'inflazione;
- i) costo titoli di viaggio.

**Art. 6** - Il titolo di viaggio consisterà in una tessera plastificata contenente cognome e nome dell'utente, durata della validità e anno scolastico di riferimento.

Gli utenti dovranno sempre avere la tessera che dà diritto al servizio ed esibirla ogniqualvolta venga richiesta dal personale comunale.

**Art. 7** - Il pagamento della tariffa relativa al servizio dovrà essere effettuato entro il 30 Settembre.

Il pagamento effettuato dopo il 30 Settembre ma entro il 15 Ottobre comporta un aumento del 10%, mentre il pagamento dopo il 15 Ottobre comporta un aumento del 30%.

Il mancato pagamento della tariffa non dà diritto al servizio.

La tariffa sarà differenziata in base a:

**a) tipologia del servizio** = 1) andata e ritorno

2) solo andata o solo ritorno

3) solo rientri pomeridiani

**b) durata del servizio** = 1) dal primo giorno di scuola fino al 31 gennaio dell'anno seguente coincidente con il termine del primo quadrimestre;

2) dal primo all'ultimo giorno di scuola.

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato presso l'Istituto di Credito gestore della Tesoreria Comunale o mediante versamento su c.c. postale intestato alla Tesoreria Comunale.

**Art. 8** - L'utilizzo dei veicoli destinati al servizio di trasporto scolastico è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche sia che si realizzino nell'ambito del territorio comunale che extra-comunale purché programmate ed autorizzate dalle Autorità scolastiche e richieste con congruo anticipo di tempo all'Amministrazione Comunale.

Le spese relative ad attività scolastiche ed extra-scolastiche sono a carico dei richiedenti.

Il costo da corrispondere sarà determinato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

**Art. 9** - La Giunta Comunale con deliberazione annuale determina l'idoneità del percorso dello scuolabus, delle sue variazioni, nonché l'ubicazione delle relative fermate, al fine di soddisfare, per quanto possibile, le esigenze dell'utenza.

**Art.10** - La Giunta Comunale si riserva di autorizzare eventuali richieste di trasporto che si verifichino ad anno scolastico iniziato, prioritariamente garantendo la salvaguardia della funzionalità del servizio e contestualmente determinando il relativo corrispettivo.

**Art.11** - La domanda per usufruire del servizio di trasporto scolastico in ambito comunale dovrà essere inoltrata ai competenti uffici comunali improrogabilmente entro il 31 Maggio di ogni anno per l'anno scolastico successivo.

**Art. 12** - L'utente del servizio di trasporto scolastico dovrà avere un comportamento educato e rispettoso verso gli altri utenti e verso il personale preposto alla guida e all'accompagnamento.

La giunta comunale, in caso di persistente comportamento inadeguato, si riserva la facoltà di revocare l'uso del servizio trasporto scolastico senza rimborso della tariffa versata.

Essendo l'utenza costituita tutta da minori di età, nel caso di danni arrecati ad altri utenti, al personale presente a bordo del veicolo o al veicolo stesso, sono tenuti al risarcimento **gli esercenti la patria potestà (i genitori o chi per essi)** e comunque l'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità relativamente al comportamento dell'utenza.

**Art.13** - Il presente regolamento avrà validità ed efficacia con decorrenza dal 01.02.2000.